SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 gennaio 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 2009, n. **212**.

Regolamento recante disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005», e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 14, comma 5, il quale prevede, tra l'altro, che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

b) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10;

Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'articolo 1, che ha previsto l'istituzione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione;

Visto l'accordo fra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. Atti n. 23/ CU), del 29 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2007;

Visto il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione, adottata nella riunione del 29 novembre 2007;

Esperita la consultazione delle categorie produttive, delle associazioni di utenti e consumatori; delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, presso il tavolo permanente per la semplificazione, costituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007, riunitosi in sede plenaria per l'esame dello schema di regolamento «recante disciplina attuativa dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», in data 4 dicembre 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2008, recante la «disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 «Istruttoria degli atti normativi del Governo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, in data 8 aprile 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 22 settembre 2008;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, contiene la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, di seguito VIR, la quale consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Ambito di applicazione della VIR

1. La VIR è effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, di seguito AIR, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di

una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima effettuazione, la VIR viene svolta a cadenze biennali.

2. Si procede comunque all'effettuazione della VIR con riferimento agli atti normativi in merito ai quali non è stata svolta l'AIR ove sia richiesto dalle Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei Ministri o dal Comitato interministeriale di indirizzo e guida strategica per le politiche di semplificazione e la qualità della regolazione.

3. Competente a svolgere la VIR è l'amministrazione che ha effettuato l'AIR sull'atto normativo oggetto di verifica ovvero, in mancanza di una precedente AIR, l'amministrazione cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica. In particolare, è competente all'effettuazione l'ufficio individuato per il coordinamento delle attività AIR e VIR ai sensi dell'articolo14, comma 9, della legge n. 246 del 2005.

4. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'esenzione dalla VIR, in particolare, nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi effetti, ovvero nei casi in cui l'attività di verifica non appare giustificata dalla natura o dai contenuti dell'atto normativo in oggetto. Delle esenzioni concesse è data comunicazione al Consiglio dei Ministri.

5. L'esenzione dalla VIR può essere sempre deliberata e motivata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Contenuti della VIR

1. La VIR viene effettuata con particolare riferimento ai seguenti profili:

a) raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;

b) stima dei costi prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;

c) stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e il funzionamento delle organizzazioni pubbliche;

d) verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;

e) individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso;

f) effetti, positivi o negativi, sulla semplificazione normativa e amministrativa;

g) congruenza con il programma di Governo delle effettive conseguenze delle innovazioni normative;

h) valutazione dell'incidenza del provvedimento sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sui processi di liberalizzazione e sull'ampliamento delle libertà dei soggetti dell'ordinamento giuridico.

2. La VIR include una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che riassume:

a) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento;

b) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti;

c) le principali criticità emerse;

d) l'eventuale necessità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

3. La verifica relativa ai succitati contenuti va operata con la puntuale esplicitazione degli indicatori presi a riferimento e delle fonti a supporto, incluse le risultanze di eventuali consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.

Art. 4.

Relazione VIR

1. La verifica è documentata in apposita relazione (di seguito «relazione VIR»), inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.

2. Il DAGL verifica l'adeguatezza della VIR e può richiedere integrazioni e chiarimenti, ovvero predisporre dei commenti tecnici da allegare alla relazione VIR da trasmettere al Parlamento.

3. L'amministrazione che ha effettuato la VIR assicura un'adeguata pubblicità alla relazione VIR, anche mediante gli strumenti informatici e la pubblicazione in una apposita sezione del sito internet dell'amministrazione.

Art. 5.

Metodi di analisi e modelli di VIR

1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti i metodi di analisi e i modelli di VIR.

2. Le amministrazioni possono effettuare relazioni VIR successive alla prima in forma semplificata, concentrando l'attività di verifica sui profili di cui all'articolo 3, comma 2.

3. In sede di prima applicazione, la relazione VIR è redatta in conformità al modello di cui all'Allegato *A*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 128

Allegato A – (articolo 5, comma 3).

GRIGLIA METODOLOGICA PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DELLA VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (VIR)

- **Amministrazione responsabile dell'adozione dell'atto:.......................................**
- **Data di adozione; data di entrata in vigore ....**
- **Indicazione del referente dell'amministrazione (nome, qualifica, recapiti):............... ....**

ASPETTI INTRODUTTIVI

La sezione introduttiva contiene:

a) Il richiamo delle indicazioni previste per il monitoraggio e la verifica *ex post* nell'AIR effettuata sul provvedimento oggetto di VIR.
b) Le principali indicazioni di contesto quali la menzione di eventuali modifiche della regolamentazione o della materia oggetto di intervento intervenute nel corso del biennio, l'indicazione di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative parlamentari, pareri di organi di controllo o consultivi etc.
c) Gli eventuali aspetti ulteriori ritenuti rilevanti nel quadro della VIR.

SEZIONE 1 – RAGGIUNGIMENTO FINALITA'

La sezione descrive il grado di raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e corrispondenti agli obiettivi specificati nella rispettiva relazione AIR.

SEZIONE 2 – COSTI PRODOTTI

La sezione indica la stima dei costi prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima dei costi relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle PMI.

SEZIONE 3 – EFFETTI PRODOTTI

La sezione contiene una stima degli effetti prodotti nel periodo di riferimento sui cittadini, sulle imprese, sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche.
La stima degli effetti relativa alle imprese include un'analisi specifica relativa alle PMI.
Con riferimento agli interventi suscettibili di avere un impatto significativo sulle attività economiche, la stima degli effetti include un'analisi sull'impatto concorrenziale.

SEZIONE 4 – LIVELLO DI OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La sezione contiene una verifica del livello e delle circostanze relative all'osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo.

SEZIONE 5 – CRITICITA'

La sezione esplicita l'individuazione di eventuali criticità e la loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

SEZIONE 6 – SINTESI DELLA VIR - CONCLUSIONI

La sezione contiene una conclusione di sintesi sulla valutazione dell'impatto effettuata che evidenzia:

i) il grado di raggiungimento delle finalità poste a base dell'adozione dell'intervento

ii) l'eventuale insorgenza di costi o effetti non previsti

iii) l'eventuale opportunità di misure integrative o correttive con riferimento all'atto o alle circostanze di attuazione.

ALLEGATI

I. Relazione AIR relativa al provvedimento in oggetto.

II. Indicatori presi a riferimento per l'effettuazione della VIR e fonti a supporto, incluse le consultazioni svolte con le principali categorie interessate dall'intervento.

Data e firma del responsabile
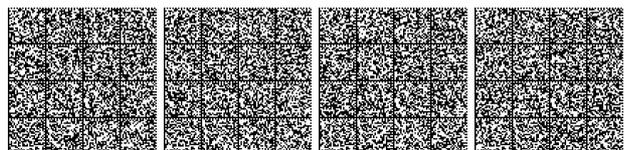
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;

b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;

c) i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;

d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50, recante «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998»:

«2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 6 *(Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)*. — 1. Le funzioni relative al coordinamento dell'attività normativa del Governo sono organizzate in un apposito dipartimento, in modo da garantire, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità dell'innovazione normativa, la adempiuta valutazione degli effetti finanziari. Il dipartimento, in collaborazione con il dipartimento di cui all'art. 3, comma 2, assicura, quanto al processo di formazione ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno. Del dipartimento fanno parte i settori legislativi operanti nell'ambito della Presidenza, nonché la segreteria del nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Al dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo, in aggiunta al capo ed al vice capo del dipartimento stesso, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette. A tale personale si applica quanto disposto dall'art. 12, comma 9.».

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici»:

«2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.».

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 17 *(Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi)*. — 1. Il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi è la struttura che, nell'ambito del Segretariato generale, fornisce supporto all'attività di coordinamento del Presidente ed assiste il sottosegretario alla Presidenza e il segretario generale in materia di attività normativa. Il dipartimento assicura altresì alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale. Esso in particolare:

a) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa del Governo, verificandone, sulla base delle indicazioni del dipartimento per i rapporti con il Parlamento, la coerenza con il programma dei lavori parlamentari;

b) provvede, sulla base degli elementi forniti dai Ministri competenti e in coordinamento con il dipartimento per i rapporti con il Parlamento, all'istruttoria degli emendamenti, governativi o parlamentari, relativi ai disegni di legge;

c) cura, nell'ambito del coordinamento di cui alla lettera *a)*, la qualità dei testi normativi e degli emendamenti del Governo, anche con riferimento all'omogeneità e alla chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti;

d) verifica la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;

e) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo delle iniziative legislative del Governo, curando che esse indichino il quadro normativo nazionale e comunitario di riferimento, gli eventuali precedenti della Corte costituzionale, gli obiettivi perseguiti e la congruità dei mezzi previsti, gli oneri che le nuove disposizioni impongono ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese;

f) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), coordina e sovrintende all'applicazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di AIR, alla introduzione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;

h) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;

i) coordina e promuove l'istruttoria relativa all'iniziativa regolamentare del Governo;

l) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi e redige regole tecniche di redazione degli stessi; compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento legislativo esistente;
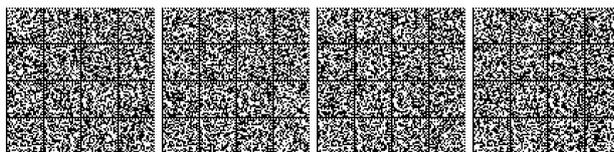
m) esprime pareri giuridici e sovrintende al contenzioso curato dalla Presidenza; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalità e i relativi rapporti con gli uffici della costituzionale e dell'Avvocatura dello Stato; cura gli adempimenti connessi all'erogazione indennizzi in applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile»; provvede al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza del dipartimento;

n) cura i rapporti con le autorità amministrative indipendenti relativamente alle questioni riguardanti la normazione;

o) cura, in collegamento con il dipartimento per gli affari regionali e le segreterie delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città, gli adempimenti preliminari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo;

p) cura, in collaborazione con gli altri organi costituzionali e con i competenti uffici informatici della Presidenza, la predisposizione e la diffusione mediante sistemi informatici della documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini;

q) svolge le attività di ricerca e documentazione giuridica ed ogni altra attività che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal sottosegretario alla Presidenza o dal segretario generale.

2. Il dipartimento, ai sensi e con le modalità dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366:

a) assiste il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive comunitarie: nonché nelle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea;

b) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme comunitarie sull'assetto interno.

3. Operano in raccordo funzionale con il dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.

4. Il dipartimento si articola in non più di tre uffici e non più di dieci servizi.

5. Il dipartimento, altresì, si avvale di non più di otto unità nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione»:

«Art. 1 *(Strumenti di semplificazione e qualità, nonché di monitoraggio e valutazione della regolazione)*. — 1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione, anche ai sensi della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di indirizzo, di seguito denominato: «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. I componenti del comitato sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione, di riassetto e di qualità della regolazione per l'anno successivo. Il piano, sentito il Consiglio di Stato, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere.

3. Il Comitato verifica, durante l'anno, lo stato di realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni sei mesi. Inoltre il Comitato:

a) svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e, ove necessario, di impulso delle amministrazioni dello Stato nelle politiche della semplificazione, del riassetto e della qualità della regolazione.

6. Il Comitato si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata: «Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione».».

— L'Accordo del 29 marzo 2007 tra Governo, regioni e autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n. 23/CU), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 2007, n. 86.

— Il Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2007.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, recante «Costituzione del tavolo permanente per la semplificazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 maggio 2007, n. 120.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante «la disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 novembre 2008, n. 257.

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009, recante «Istruttoria degli atti normativi del Governo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 2009, n. 82.

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, vedasi in note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«Art. 14 *(Semplificazione della legislazione)*. — 9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»:

«6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.».

10G0017
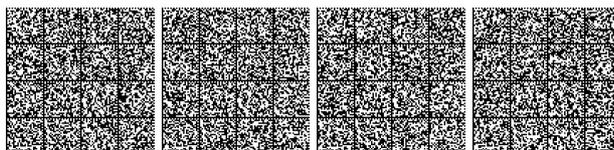
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2009.

Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle regioni Marche ed Umbria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, concernente misure urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria;

Visto l'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede, per la prosecuzione degli interventi nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997, l'integrazione delle risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, mediante l'erogazione di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno 2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che occorre procedere all'ulteriore ripartizione delle risorse finanziarie tra le regioni Marche ed Umbria d'intesa con il Dipartimento della protezione civile al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Viste le note rispettivamente del 3 febbraio 2009 del Presidente della regione Marche e del 12 febbraio del Presidente della regione Umbria che hanno confermato, per l'anno 2009, le percentuali di ripartizione delle disponibilità finanziarie già determinate sulla base delle precedenti intese assunte tra le predette regioni;

Ritenuto di accogliere la proposta delle regioni Marche ed Umbria;

Decreta:

Le risorse finanziarie previste dall'art. 1, comma 1012, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vengono ripartite per l'anno 2009 in: 65% regione Umbria e 35% regione Marche.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

10A00843

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2010.

Numero dei cittadini residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero alla data del 31 dicembre 2008.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, venga pubblicato, ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'elenco aggiornato al 31 dicembre 2009, previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.218.527;

America meridionale: 1.187.972;

America settentrionale e centrale: 374.357;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 214.876.

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro degli affari esteri: FRATTINI

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE ANTILLE OLANDESI SUDAMERICANE ARMENIA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA AZERBAIGIAN BELGIO BIELORUSSIA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI ANGUILLA ISOLA DI ARUBA ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLA DI MONTSERRAT ISOLA DI PITCAIRN	ISOLE BERMUDE ISOLE CAYMAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND ISOLE NORMANNE ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA Kosovo LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANTA SEDE SANT'ELENA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA SVEZIA SVIZZERA TERRITORI AUSTRALI ED ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO	TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

America Meridionale	America Settentrionale e Centrale	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS ISOLE MARIANNE SETTENTRIONALI	ISOLE VERGINI AMERICANE MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO
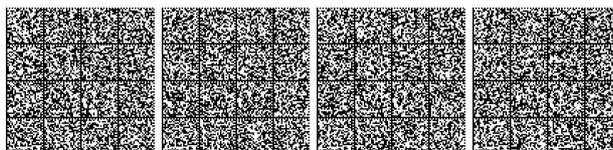
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE		
AFGHANISTAN ALGERIA ANGOLA ARABIA SAUDITA ATOLLO DI NIUE AUSTRALIA BAHREIN BANGLADESH BENIN BHUTAN BOTSWANA BRUNEI BURKINA FASO BURUNDI CAMBOGIA CAMERUN CAPO VERDE CIAD COMORE CONGO COSTA D'AVORIO EGITTO EMIRATI ARABI UNITI ERITREA ETIOPIA FIGI FILIPPINE GABON GAMBIA GERUSALEMME GHANA GIAPPONE GIBUTI GIORDANIA GUINEA GUINEA BISSAU GUINEA EQUATORIALE HONG KONG INDIA INDONESIA	IRAN IRAQ ISOLE COOK ISOLE MARSHALL ISOLE SALOMONE ISRAELE KAZAKHSTAN KENYA KIRGHIZISTAN KIRIBATI KUWAIT LAOS LESOTHO LIBANO LIBERIA LIBIA MACAO MADAGASCAR MALAWI MALAYSIA MALDIVE MALI MAROCCO MAURITANIA MAURITIUS MONGOLIA MOZAMBICO MYANMAR NAMIBIA NAURU NEPAL NIGER NIGERIA NUOVA ZELANDA OMAN PAKISTAN PALAU PAPUA NUOVA GUINEA QATAR REPUBBLICA CENTRAFRICANA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO REPUBBLICA DI COREA	REPUBBLICA POPOLARE CINESE REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA RUANDA SAMOA SAO TOME' E PRINCIPE SENEGAL SEYCHELLES SIERRA LEONE SINGAPORE SIRIA SOMALIA SRI LANKA STATI FEDERATI DI MICRONESIA SUD AFRICA SUDAN SWAZILAND TAGIKISTAN TAIWAN TANZANIA TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE THAILANDIA TIMOR ORIENTALE TOGO TONGA TUNISIA TURKMENISTAN TUVALU UGANDA UZBEKISTAN VANUATU VIETNAM YEMEN ZAMBIA ZIMBABWE

10A01131

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2009.

Rinnovo della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/06.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n.1623/2005 del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1º marzo 2006, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» , sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Visto il decreto 12 febbraio 2009 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, coordinate dalla Unioncamere Liguria», ai sensi del predetto decreto 14 febbraio 2006, è stata prorogata;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota n. 9916 del 30 giugno 2009, ha trasmesso ai Servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» hanno predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» hanno predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione inviato ai Servizi comunitari con la nota sopra citata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 25 settembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria, sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» non possono modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Basilico Genovese», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 6.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» immettono nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria.

Art. 8.

Le «Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

10A00853

DECRETO 23 dicembre 2009.

Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III, IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nello stesso regolamento (CE) n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607 della Commissione del 10 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4, comma 3, così come modificato con la legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 luglio 2003, concernente le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;

Considerato che i citati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009 sono entrati in applicazione a decorrere dal 1° agosto 2009;

Ritenuto di dover adottare, le disposizioni nazionali attuative dei predetti regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 607/2009, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alle menzioni tradizionali dei vini DOP e IGP ed all'etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, in particolare riprendendo le disposizioni di cui alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 12063 del 30 luglio 2009, concernente liste dei vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione dei vini senza DOP e IGP, che sono applicabili dal 1° agosto 2009;

Ritenuto che, ai fini dell'approvazione della lista delle varietà da escludere per l'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP, in applicazione dell'art. 118-*septvicies*, par. 2, lett. *b)*, (ii), del Reg. (CE) n. 1234/2007, le varietà di vite o loro sinonimi da inserire in tale lista sono quelle che rappresentano una superficie molto esigua, inferiore allo 0,5 per cento della superficie vitata italiana;

Ritenuto altresì di dover procedere all'abrogazione di alcuni decreti ministeriali, superati dalle norme comunitarie sopra citate e dal presente decreto;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 novembre 2009;

Decreta:

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione, per quanto concerne le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

2. Allorché non sarà diversamente previsto, per specifiche disposizioni, ai sensi del presente decreto sono adottati i seguenti termini, definizioni, abbreviazioni e/o sigle:

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità;

decreto: il presente decreto;

ICQRF: Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero;

regolamento: regolamento (CE) n. 607/2009;

DOP: denominazione di origine protetta;

IGP: indicazione geografica protetta;

DOCG: denominazione di origine controllata e garantita;

DOC: denominazione di origine controllata;

IGT: indicazione geografica tipica.

Sezione 1

INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Art. 2.

Art 52, par. 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione

1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla Sottosezione II e alla Sezione I *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 52, par. 2, del regolamento, ai produttori interessati, a condizione che gli stessi presentino preventiva comunicazione all'Ufficio competente per territorio dell' ICQRF, allegando apposita dichiarazione in merito alla conformità alla legislazione del Paese terzo interessato delle indicazioni figuranti in etichetta, e n. 3 copie dell'etichetta.
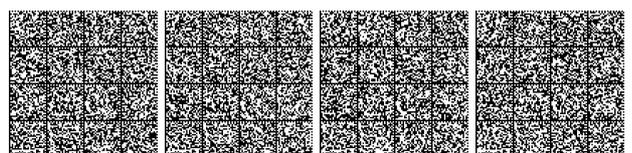
Art. 3.

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni dell'imbottigliatore

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP:

a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola …», «imbottigliato dal viticoltore…», «imbottigliato all'origine da …», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale …», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti …», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori …» e altre espressioni similari; le predette menzioni possono essere altresì completate da altri termini riferiti all'azienda agricola;

b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione:

«imbottigliato nella zona di produzione»;

«imbottigliato in …» seguita dal nome della DOP o IGP,

a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione;

c) le espressioni di cui alle lettere *a)* e *b)* possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa.

Art. 4.

Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici

1. Ai sensi dell'art. 56, par. 5, del regolamento, in sostituzione di una delle indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dello stesso articolo, relativa rispettivamente all'imbottigliatore, al produttore, all'importatore o al venditore, può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alle predette norme, il codice facoltativo che si identifica con quello attribuito dal competente Ufficio dell'ICQRF in sede di vidimazione dei registri previsti dalle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e dalle relative norme nazionali di applicazione.

2. Ai sensi dell'art. 56, par. 6, del regolamento, al fine di evitare ogni possibilità di equivoco tra talune indicazioni obbligatorie, quali il nome o la ragione sociale, il comune dell'imbottigliatore o dello speditore o dell'importatore, contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, diversa da quella riferita alla designazione del prodotto interessato, le predette indicazioni:

devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza ed in ogni caso con caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP o per la denominazione della categoria di prodotto vitivinicolo interessato; oppure

possono essere sostituite dal codice di cui al comma 1.

Art. 5.

Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII del regolamento

1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonché le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni:

i nomi delle entità storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione;

nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento.

Sezione 2

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Art. 6.

Art. 118-ter*, par. 2, art. 118*-undecies*, par. 3, e art. 118-septvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, e art. 62 del regolamento - Indicazione varietà di vite - ambito nazionale deroghe*

1. È riportato all'allegato 1 del presente decreto l'elenco delle varietà di vite, o loro sinonimi, distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-*ter*, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. L'uso del nome delle varietà figuranti nel predetto elenco è riservato alle corrispondenti DOP indicate nell'apposita colonna. La protezione di cui agli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del CE n. 1234/2007 si applica sia al solo nome della varietà di vite, o al suo sinonimo, figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. È riportato all'allegato 2, parte A, del presente decreto l'elenco e l'ambito nazionale delle deroghe relative all'uso del nome delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti nomi riservati a vini DOP e IGP, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 118-*undecies*, par. 3, del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 62, par. 3, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.

3. È riportato all'allegato 2, parte B, del presente decreto l'elenco dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, e l'ambito nazionale del relativo uso in etichettatura, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 62, par. 4, del regolamento ed alle disposizioni dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani interessati.
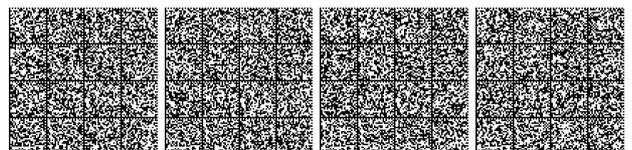
Art. 7.

*Art. 118-*septvicies*, par. 2, lett.* b) *del reg. CE n. 1234/2007 - Liste vitigni da escludere nell'etichettatura e presentazione per vini senza DOP o IGP*

1. Ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*septvicies*, par. 2, lett. *b)* del Reg. CE n. 1234/2007, sono escluse:

a) le varietà di vite e loro sinonimi riportate agli allegati 1 e 2 del presente decreto;

b) le varietà di vite, o loro sinonimi, che contengono o sono costituite da una DOP o IGP protetta ai sensi degli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del reg. CE n. 1234/2007;

c) le altre varietà, o loro sinonimi, elencate all'allegato 3, costituenti parzialmente il nome di una o più DOP o IGP italiane, ovvero in qualità di varietà autoctone italiane il loro uso è strettamente connesso a specifiche tipologie di vini DOP o IGP di un determinato ambito territoriale regionale o interregionale;

d) fatto salvo quanto previsto al comma 2, tutte le altre varietà o loro sinonimi, che rappresentano una parte molto esigua della superficie vitata italiana, elencate nel registro nazionale delle varietà di vite, Sezione vitigni ad uve da vino, aggiornato da ultimo con decreto ministeriale 27 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 26 giugno 2009; il registro aggiornato sarà pubblicato sul sito internet del Ministero.

2. Conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, è riportato all'allegato 4 l'elenco positivo delle varietà di viti, o loro sinonimi, che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini che non hanno una DOP o IGP prodotti in ambito nazionale.

3. Per i vini spumanti di cui alle categorie n. 4, 5 e 6 dell'allegato XI *ter* del reg. CE n. 1234/2007, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*. Per tali categorie possono essere utilizzate le varietà di viti elencate nel registro nazionale richiamato al comma 1, con esclusione delle varietà di vite o loro sinonimi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Per le stesse categorie possono essere altresì utilizzate le varietà ed i sinonimi riportati negli allegati 3 e 4 del presente decreto.

Art. 8.

*Art. 118-*undecies*, par. 3, e art. 118-*septvicies *del Reg. CE n. 1234/2007 - art. 19, par. 3, art. 62, art. 70, par. 1, del regolamento - Indicazione varietà di vite - Uso sinonimi*

1. Conformemente alle disposizioni richiamate nel titolo del presente articolo ed alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, ivi comprese le disposizioni di cui al registro nazionale delle varietà di vite richiamato nello stesso art. 7, ed alle disposizioni previste nei disciplinari dei vini DOP e IGP italiani, è riportato all'allegato 5 del presente decreto, come quadro d'insieme, l'elenco dei sinonimi delle varietà di viti, che possono essere utilizzati in etichettatura e presentazione dei vini. In particolare i sinonimi in questione possono essere utilizzati per sostituire il nome di talune varietà, costituite o contenenti in tutto o in parte il nome di una DOP o IGP, nell'etichettatura e presentazione di prodotti vitivinicoli che non hanno diritto a detta DOP o IGP.

Art. 9.

Art. 63, par. 7, del regolamento - Indicazioni relative ai vini con nome di vitigno senza DOP o IGP

1. Per i vini senza DOP o IGP designati con nome di vitigno è consentito l'uso del termine «vino varietale» alle condizioni previste dall'art. 63, par. 7, del regolamento.

Art. 10.

Art. 64, par. 4, del regolamento - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per i vini liquorosi, i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati - Legge n. 82 del 20 febbraio 2006: indicazione relativa al contenuto zuccherino per il mosto di uve parzialmente fermentato - Indicazioni relative al contenuto zuccherino per taluni prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP

1. Per i vini liquorosi possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: ………………… fino a 40 g/l;

b) «semisecco» o «amabile»: .. da 40 a 100 g/l;

d) «dolce»: …………………. superiore a 100 g/l.

2. Per i vini frizzanti e i vini frizzanti gassificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:

a) «secco»: ………………… da 0 a 15 g/l;

b) «semisecco» o «abboccato»: da 12 a 35 g/l;

c) «amabile»: ………………. da 30 a 50 g/l;

d) «dolce»: …………………. superiore a 45 g/l.

3. Limitatamente ai vini liquorosi, ai vini frizzanti e ai vini frizzanti gassificati designati con nome geografico altre menzioni relative al tipo di prodotto e le relative condizioni di utilizzazione possono essere previste negli specifici disciplinari di produzione DOP e IGP.

4. Per i vini di cui al comma 3, in deroga alle disposizioni generali di cui ai comma 1 e 2, negli specifici disciplinari di produzione possono essere altresì previsti limiti del tenore degli zuccheri residui diversi da quelli ivi indicati, soltanto se tale diverso tenore zuccherino è giustificato da connesse e particolari condizioni chimico-fisiche ed organolettiche che devono figurare nello specifico disciplinare.

5. Per la categoria di prodotto vitivinicolo «mosto di uve parzialmente fermentato», di cui al n. 11 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE n. 1234/2007, può essere utilizzata in etichettatura la menzione «filtrato dolce», prevista dall'art. 1 della legge n. 82 del 20 febbraio 2006.

6. Per indicare il contenuto zuccherino delle categorie di prodotti vitivinicoli di cui ai n. 11, 15 e 16 dell'allegato XI-*ter* del reg. CE n. 1234/2007 designati senza DOP o IGP può essere utilizzato soltanto il termine «dolce».
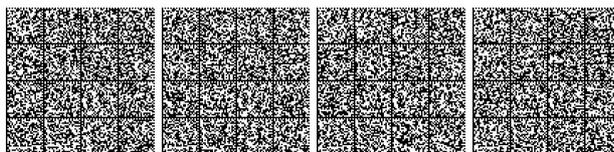
Art. 11.

Art. 66 del regolamento - Indicazioni relative a taluni metodi di produzione

1. Limitatamente alle categorie dei vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, ai fini dell'utilizzo in etichettatura della menzione tradizionale «novello», relativa al modo in cui sono elaborati ed all'epoca in cui sono immessi al consumo i relativi vini, sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 13 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 10 settembre 1999.

2. Per i prodotti vitivinicoli DOP e IGP eventuali ulteriori indicazioni, a quelle disciplinate dall'art. 66 del regolamento, relative al modo di ottenimento o di elaborazione ed alle loro condizioni di utilizzazione, sono previste con appositi decreti ministeriali o nei disciplinari di produzione degli specifici prodotti DOP o IGP.

Art. 12.

Art. 67 del regolamento - Nome dell'unità geografica più piccola o più grande dell'area delimitata di produzione della DOP o IGP

1. Le unità geografiche più ampie e le unità geografiche più piccole dell'area delimitata di produzione di una DOP possono essere utilizzate alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale generale in materia di tutela delle denominazioni di origine, dall'articolo 67, par. 2 del regolamento e dagli specifici disciplinari di produzione.

Art. 13.

Art. 69, par. 2, del regolamento - Presentazione di taluni prodotti - Uso bottiglie e chiusure riservate a vini spumanti e vini frizzanti per altri prodotti

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 164/1992 e del decreto ministeriale 10 maggio 1995 e successive integrazioni, recante disposizioni sulle deroghe per l'utilizzo del tappo «a fungo» per il confezionamento dei vini frizzanti DOCG, DOC e IGT, le bottiglie e le chiusure di cui all'art. 69, par. 1, del regolamento, possono essere utilizzate per le seguenti categorie di prodotti che:

sono elencate nell'art. 113-*quinquies*, par. 1 (a) del Reg. n. 1234/2007;

sono elencate nei paragrafi 7, 8 e 9 dell'allegato XI ter del Reg. n. 1234/2007;

sono definiti dal Reg. n. 1601/1991;

hanno un titolo alcolometrico non superiore a 1,2 % vol.,

nonché per altri prodotti a condizione che non vi sia rischio di confusione al consumatore sulla vera natura del prodotto.

Art. 14.

Art. 118-ter*, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 - Art. 19, par. 3 del regolamento - Disposizioni sui nomi usati tradizionalmente in qualità di denominazioni di origine - Artt. da 29 a 48 del regolamento - Disposizioni sulle menzioni tradizionali*

1. È riportato all'allegato 6 del presente decreto l'elenco delle menzioni tradizionali italiane distintive che costituiscono una denominazione di origine protetta ai sensi dell'art. 118-*ter*, par. 2, del reg. CE n. 1234/2007 e dell'art. 19, par. 3, del regolamento. La protezione di cui agli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del Reg. CE n. 1234/2007 si applica sia alla singola menzione tradizionale figurante alla colonna 2 del predetto elenco, in qualità di elemento costitutivo della denominazione di origine, sia all'intero nome della DOP figurante nella colonna 3 dello stesso elenco.

2. Conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 48 del regolamento, le menzioni tradizionali italiane figuranti nell'elenco riportato all'allegato XII del regolamento, parti A e B, sono riservate alle categorie di prodotti vitivinicoli DOP e IGP che figurano, per ciascuna menzione tradizionale, nella seconda colonna del predetto elenco, e possono essere utilizzate per le specifiche DOP o IGP, alle condizioni riportate in sintesi nella colonna 3 dello stesso elenco e nel rispetto delle disposizioni previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Art. 15.

Art. 118-quinvicies del Reg. CE n. 1234/2007 - Art. 49 del regolamento - Disposizioni per l'uso delle altre indicazioni veritiere che possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini.

1. Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*quinvicies* del Reg. CE n. 1234/2007 e all'art. 49 del regolamento, altre indicazioni veritiere e documentabili, rispetto a quelle espressamente disciplinate dallo stesso Reg. CE n. 1234/2007 e dal regolamento, possono figurare nell'etichettatura e presentazione dei vini, a condizione che non siano tali da creare un rischio di confusione nello spirito delle persone a cui sono destinate tali informazioni, segnatamente per quanto concerne i nomi delle DOP e IGP protette ai sensi degli articoli 118-*quaterdecies* e 118-*vicies* del Reg. CE n. 1234/2007 e i nomi delle menzioni tradizionali protette ai sensi della Sottosezione II del Reg. CE n. 1234/2007.

2. Limitatamente all'etichettatura e presentazione di talune indicazioni veritiere e documentabili, espressamente descritte negli specifici disciplinari DOP o IGP, il rischio di confusione di cui al comma 1 è da intendersi evitato, a condizione che le indicazioni in questione:

non siano costituite o non contengano i nomi delle DOP o IGP protette ai sensi degli artt. 118-*quaterdecies* e 118 vicies del Reg. CE n. 1234/2007, tenuto conto che ai sensi dell'art. 19, par. 3, del regolamento la predetta protezione si applica all'intera denominazione o ai suoi elementi costitutivi, purché distintivi;
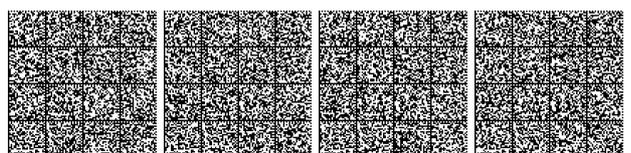
siano riportate nel contesto della descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto e siano nettamente separate dalle indicazioni obbligatorie;

devono figurare in caratteri delle stesse dimensioni e indice colorimetrico rispetto a quelli utilizzati per la descrizione delle indicazioni di cui al trattino precedente, nonché in caratteri di dimensioni non superiori a tre millimetri di altezza ed a due millimetri di larghezza e, in ogni caso, in caratteri non superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, rispetto a quelli usati per la DOP o IGP.

Disposizioni finali

Art. 16.

Disposizioni particolari, abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. Le modifiche ed integrazioni agli elenchi allegati al presente decreto sono adottate con provvedimento del Ministero, d'intesa con le competenti Regioni.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 73, par. 4, del regolamento, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti indicati nella seguente tabella:

D.M.	G.U.R.I.	Titolo
D.M. 6 marzo 1995	n. 63 del 16.3.1995	Limitazione all'uso del nome di taluni vitigni autoctoni nella designazione e presentazione dei vini
D.M. 26 settembre 2002 e relativa rettifica	n. 247 del 21.10.2002 n. 265 del 12.11.2002	Condizioni nazionali per l'utilizzo, in deroga al disposto dell'art. 19, par. 1, lett. e), del reg. n. 753/02, dei nomi di varietà di vite o dei loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica, elencati nell'all. II del citato regolamento, che possono figurare nell'etichettatura dei VQPRD e dei vini IGT italiani.
D.M. 3 luglio 2003, ad esclusione dell'art. 5 (relativo all'identificazione dei recipienti) che resta in vigore fino all'adozione della specifica normativa nazionale di applicazione dell'OCM vino in materia di registri e documenti di accompagnamento.	n. 174 del 29.07.2003	Disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29.4.2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

3. Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatti salvi gli effetti e l'efficacia delle disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 12063 del 30 luglio 2009, richiamata nelle premesse, che sono applicabili dal 1° agosto 2009.

Roma, 23 dicembre 2009

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 33

ALLEGATO *1*
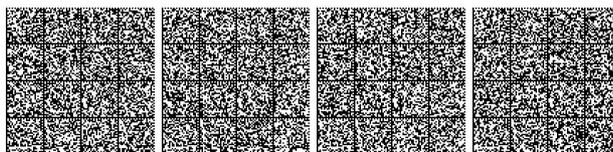
ELENCO VARIETA' DI VITE O SINONIMI DISTINTIVI COSTITUENTI UNA DOP ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E DELL'ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 6, comma 1, del decreto)

N.O.	Nome varietà vite	Intero nome DOP
1	Albana	Albana di Romagna
2	Bianchello	Bianchello del Metauro
3	Cannonau	Cannonau di Sardegna
4	Erbaluce	"Erbaluce di Caluso" o "Caluso"
5	Girò	Girò di Cagliari
6	Nasco	Nasco di Cagliari
7	Nuragus	Nuragus di Cagliari
8	Ormeasco	"Ormeasco di Pornassio" o "Pornassio"
9	Pelaverga	"Verduno Pelaverga" o "Verduno"
10	Ruchè	Ruchè di Castagnole Monferrato
11	Sagrantino	"Montefalco Sagrantino" o "Sagrantino di Montefalco"
12	Semidano	Sardegna Semidano

ALLEGATO *2*

AMBITO NAZIONALE DELLE DEROGHE RELATIVE ALL'USO DEI NOMI DELLE VARIETA' DI VITE E LORO SINONIMI COSTITUITI O CONTENENTI UNA DOP o IGP

PARTE A

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 3 del regolamento (Art. 6, comma 2, del decreto)

NO	Nome della denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Alba	**Albarossa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Liguria e Piemonte
2	Alicante (ES)	**Alicante**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3		**Alicante Bouschet**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Avola	Nero d'Avola	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Sicilia
5	Bourgogne (FR)	Blauburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
6		**Blauer Spätburgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
7		Spätburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
8		Weißburgunder	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
9		**Weißer Burgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
10		**Weissburgunder**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
11	Calabria	Calabrese	per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friuli	Friulano	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Friuli Venezia Giulia
13	Porto (PT)	**Portoghese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
14	Sardegna	Barbera Sarda	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna

PARTE B

Lista dei nomi delle varietà di vite e loro sinonimi, contenuti parzialmente in una DOP o IGP, che possono figurare in etichettatura dei vini DOP e IGP italiani, in conformità all'art. 62, par. 4, del regolamento (Art. 6, comma 3, del decreto)

NO	Nome di una denominazione protetta o di una indicazione geografica	Nome varietà o suoi sinonimi	Ambito della deroga (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o IGP)
1	Aglianico del Taburno Aglianico del Vulture	**Aglianico**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria
2		**Aglianicone**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia
3	Aleatico di Gradoli Aleatico di Puglia	**Aleatico**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Basilicata, Campania, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
4	Ansonica Costa dell'Argentario	**Ansonica**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana
5	Conca de Barbera (ES)	**Barbera Bianca**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo e Piemonte
6		**Barbera**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
7		**Barbera Sarda**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Sardegna
8	Malvasia di Castel nuovo Don Bosco Bosco Eliceo	**Bosco**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria
9	Brachetto d'Acqui	**Brachetto**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella regione Piemonte
10	Cesanese del Piglio Cesanese di Olevano Romano Cesanese di Affile	**Cesanese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Campania, Lazio, Toscana e Umbria
11	Cortese di Gavi Cortese dell'Alto Monferrato	**Cortese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Sardegna e nelle province di Lodi, Mantova, Milano, Pavia e Verona
12	Côte de Duras (FR)	**Durasa**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
13	Korinthos-Korinthiakos (GR)	**Corinto Nero**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Provincia di Messina
14	Fiano di Avellino	**Fiano**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve

			raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
15	Fortana del Taro	**Fortana**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Cremona, Mantova e Sondrio
16	Freisa d'Asti Freisa di Chieri	**Freisa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e nelle province di Lodi, Milano, Pavia, Varese e per la DOP Breganze
17	Greco di Bianco Greco di Tufo	**Greco**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
18	Grignolino d'Asti Grignolino del Monferrato Casalese	**Grignolino**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Piemonte
19	Lacrima di Morro d'Alba	**Lacrima**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Umbria e nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto
20	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	**Lambrusco grasparossa**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
21		**Lambrusco**	
22	Lambrusco di Sorbara		Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nelle province di Mantova e Treviso
23	Lambrusco Mantovano		
24	Lambrusco Salamino di Santa Corce		
25		**Lambrusco Salamino**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Mantova
26	Colli Maceratesi	Maceratino	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche e Umbria
27	Vino Nobile de Montepulciano	**Montepulciano**	Per i vini DOP "Montepulciano d'Abruzzo" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane"
28	Nebbiolo d'Alba	**Nebbiolo**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta e nelle province di Brescia, Pavia, Sondrio e Varese
29	Colli Bolognesi Classico Pignoletto	**Pignoletto**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Emilia-Romagna
	Primitivo di	**Primitivo**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve

30	Manduria		raccolte nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Puglia, Sardegna e Umbria
31	Rheingau (DE) Rheinhessen (DE)	Rheinriesling	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento
32		Riesling renano	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria e nelle province di Belluno, Bergamo, Bolzano, Brescia, Caserta, Gorizia, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Padova, Pavia, Pordenone, Sondrio, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza e Udine
33	Rossese di Dolceacqua	**Rossese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella regione Liguria
34	Sangiovese di Romagna	**Sangiovese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nell'intero territorio nazionale
35	Teroldego Rotaliano	Teroldego	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Marche, Sardegna, Toscana e nelle province di Trento, Verona e Sondrio
36	Vinho Verde (PT)	**Verdea**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e nelle Province di Lodi, Milano e Pavia
37		**Verdeca**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Basilicata, Campania e Puglia
38		**Verdello**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Toscana e Umbria
39		**Verdese**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Provincie di Como e Lecco
40	Verdicchio dei Castelli di Jesi Verdicchio di Matelica	**Verdicchio**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria
41	Vermentino di Gallura Vermentino di Sardegna	**Vermentino**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42	Vernaccia di San Gimignano	**Vernaccia**	Per i vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Lazio, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
42 bis	Vernaccia di Serrapetrona	**Vernaccia nera Vernaccia**	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nelle Regioni Marche e Umbria

ALLEGATO *3*
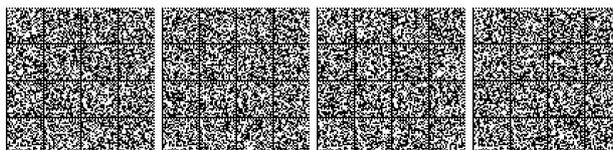
ELENCO VARIETA' DI VITE, O LORO SINONIMI, DA ESCLUDERE PER L'ETICHETATURA E LA PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP (Art. 7, comma 1, lett. c, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	Annotazioni
1	Ancellotta	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Sardegna
2	Catarratto bianco comune	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
3	Catarratto bianco lucido	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
4	Corvina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Veneto e Lombardia
5	Croatina	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto
6	Dolcetto	Vitigno costituente in parte il nome di alcune DOP della Regione Piemonte
7	Gaglioppo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Umbria
8	Garganega	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Puglia, Veneto, Sardegna e Umbria
9	Grecanico	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP della Regione Sicilia
10	Grillo	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Puglia e Sicilia
11	Malvasia	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
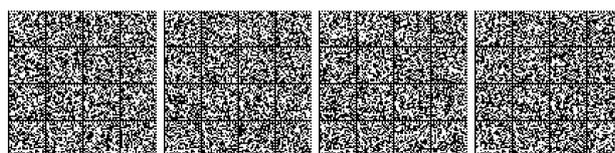
12	Moscato	Sinonimo costituente in parte il nome di alcune DOP italiane
13	Negroamaro	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP delle Regioni Basilicata, Puglia e Molise
14	Pinot bianco **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
15	Pinot grigio **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
16	Pinot nero **(*)**	Vitigno autoctono italiano strettamente connesso a DOP e IGP di alcune regioni e province autonome italiane
17	Trebbiano	Sinonimo costituente in parte il nome delle DOP "Trebbiano d'Abruzzo" e "Trebbiano di Romagna"

(*) N.B.: Per vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato XI-*ter*
del reg. CE n. 1234/2007 deve essere utilizzato esclusivamente il sinonimo «Pinot».

ALLEGATO *4*

ELENCO POSITIVO DELLE VARIETA' DI VITE, O LORO SINONIMI, CHE POSSONO FIGURARE NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI CHE NON HANNO UNA DOP O IGP - per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli. (Art. 7, comma 2, del decreto)

N.O.	Nome vitigno o sinonimo	
1	Cabernet franc	
2	Cabernet sauvignon	
3	Cabernet	
4	Chardonnay	
5	Merlot	
6	Sauvignon	
7	Syrah	

ALLEGATO *5*

ELENCO DEI SINOMINI DELLE VARIETA' DI VITI, RIPORTATI NELLA CLASSIFICAZIONE UFFICIALE NAZIONALE, CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELL'ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE DEI VINI (Art. 8, comma 1, del decreto) (*)

Nome varietà riportato nella classificazione ufficiale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello*	* Ai soli fini della designazione del vino DOP "Bianchello del Metauro"
Bianchetta genovese B	Bianchetta	
Bianchetta trevigiana B	Bianchetta	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino , Bonvino , Ottenese	
Bombino nero N	Bombino, Bonvino	
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale, Bovale di Spagna	
Cabernet franc N	Cabernet	
Cabernet Sauvignon N	Cabernet	
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo, Drupeggio	
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Perugia

Carmenère N	Cabernet , Cabernet nostrano, Cabernet italiano	
Catarratto bianco comune B	Catarratto	
Catarratto bianco lucido B	Catarratto	
Ciliegiolo N	Morettone	
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	Ai soli fini della designazione del DOP "Oltrepò Pavese"
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego	
Greco nero N	Greco, Maglioccone, Gregu nieddu	
Groppello gentile N	Groppello	
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso	
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco, Groppello Grasparossa	
Lambrusco Maestri N	Lambrusco, Groppello Maestri	
Lambrusco Marani N	Lambrusco	
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	

Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier , Roter Malvasier	
Malvasia bianca B	Malvasia, Verdana, Iuvarella	
Malvasia bianca di Basilicata B	Malvasia	
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia**,** Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia bianca lunga B	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia di Candia Aromatica B	Malvasia	
Malvasia di Casorzo N	Malvasia	
Malvasia di Lipari B	Malvasia	
Malvasia di Sardegna B	Malvasia	
Malvasia di Schierano N	Malvasia	
Malvasia istriana B	Malvasia	
Malvasia nera di Basilicata N	Malvasia, Malvasia nera	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia, Malvoisie, Malvoisier	
Marzemina bianca B	Marzemina	
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montonico bianco B	Montonico, Mantonico	
Montù B	Montuni	
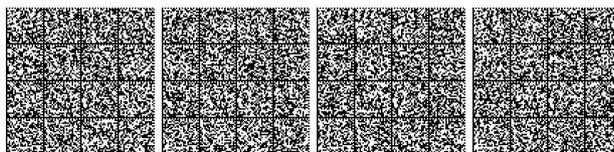
Moscato bianco B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller, Moscato reale*	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Regione Puglia
Moscato di Scanzo N	Moscato	
Moscato giallo B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Goldmuskateller , Muscat, Muskateller	
Moscato nero di Acqui N	Moscato, Moscato nero	
Moscato di Terracina B	Moscato, Moscatello, Moscatellone, Muscat, Muskateller	
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller, Moscato delle rose	
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	

Pinot bianco B	Wei*ß*burgunder* , Pinot blanc , Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Pinot grigio G	Ruländer, Pinot gris, Pinot *	* Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Pinot nero N	Blauburgunder*, Spätburgunder *, Blauer Spätburgun-der*, Pinot noir , Pinot**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nelle province di Bolzano e Trento ** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti. L'uso del sinonimo in questione è obbligatorio per la designazione dei vini spumanti di cui alle categorie n. 4 e 5 dell'allegato IV del regolamento n. 479/2008 che non hanno una DOP o IGP.
Portoghese N	Blauer Portugieser, Portugieser	
Primitivo N	Zinfandel	
Prosecco B	Glera, Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Prosecco lungo B	Glera lunga, Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso Piave N	Raboso, Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP della Provincia di Padova
Raboso veronese N	Raboso	
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco, Malvoise	

Refosco nostrano N	Refosco , Refosco grosso, Refoscone, Malvoise	
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling, Welschriesling	
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc	
Schiava gentile N	Schiava, Vernatsch , Kleinvernatsch , Mittervernatsch	
Schiava grigia N	Schiava, Vernatsch, Grauvernatsch	
Schiava grossa N	Schiava, Vernatsch , Edelvernatsch , Großvernatsch	
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner , Silvaner, Grüner Sylvaner *,	
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Friulano*, Tai**	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia ** Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
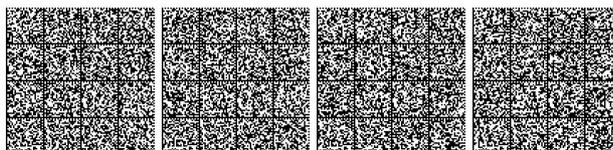
Tocai rosso N	Tai rosso*, Alicante, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache	* Ai soli fini della designazione dei vini DOP e IGP provenienti da uve raccolte nella Regione Veneto
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer	
Trebbiano di Soave B	Turbina, Verdicchio bianco	
Trebbiano giallo B	Trebbiano, Rossetto	
Trebbiano abruzzese B	Trebbiano	
Trebbiano modenese B	Trebbiano	
Trebbiano romagnolo B	Trebbiano	
Trebbiano spoletino B	Trebbiano	
Trebbiano toscano B	Trebbiano Ugni blanc, Procanico	
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello, Nero di Troia	
Verdea B	Colombana bianca	
Verduzzo friulano B	Verduzzo	
Verduzzo trevigiano B	Verduzzo	
Vernaccia di Oristano B	Vernaccia	
Vernaccia nera N	Vernaccia	
Vespaiola B	Vespaiolo	
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato , Moscatello, Moscatellone	

(*) N.B.: Nel presente elenco sono ripetute alcune varietà di vite di cui all'allegato 2 (parte A e B), in quanto per tali varietà sono stati riconosciuti uno o più sinonimi, in particolare ai fini dell'etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP.
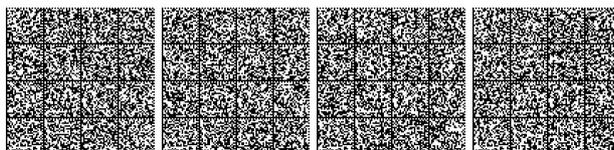
ALLEGATO *6*

ELENCO DELLE MENZIONI TRADIZIONALI DISTINTIVE COSTITUENTI UNA DOP AI SENSI ART. 118 TER, PAR. 2, DEL REG. CE N. 1234/2007 E ART. 19, PAR. 3, DEL REGOLAMENTO (Art. 14, comma 1, del decreto)

N.O.	Menzione Tradizionale	Intero nome DOP
1	Barco Reale	Barco Reale di Carmignano
2	Brunello	Brunello di Montalcino
3	Cacc'e mitte	Cacc'e mitte di Lucera
4	Cagnina	Cagnina di Romagna
5	Est!Est!!Est!!!	Est!Est!!Est!!! di Montefiascone
6	Falerio	"Falerio dei Colli Ascolani" o "Falerio"
7	Falerno	Falerno del Massico
8	Morellino	Morellino di Scansano
9	Pagadebit	Pagadebit di Romagna
10	Sforzato o Sfursàt	"Sforzato di Valtellina" o "Sfursàt di Valtellina"
11	Vino Nobile	Vino Nobile di Montepulciano

10A00851

DECRETO 30 dicembre 2009.

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria

e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1995 con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009 concernete la modifica al disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Valcalepio, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della sopra citata indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Lombardia;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 191 del 19 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta dell'art. 5 del disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica dei vini «Bergamasca», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca», come da ultimo modificato con il D.M. 20 luglio 2009, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

Annesso

Articolo 5

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80%, per tutti i tipi di vino.

3. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bergamasca» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nel territorio amministrativo della Regione Lombardia.

10A00854

DECRETO 30 dicembre 2009.

Modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» in «Valdinievole» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n.122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2001, concernente modalità per l'aggiornamento per lo schedario vitivinicolo nazionale e per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti Docg e Doc e negli elenchi delle vigne Igt e norme aggiuntive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco della Valdinievole» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 2007 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione della DOC «Bianco della Valdinievole»;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori di Pistoia, dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Pistoia e dall'Unione provinciale agricoltori di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» in «Valdinievole» e l'approvazione disciplinare di produzione dei vini a DOC «Valdinievole»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della Regione Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valdinievole», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 183 dell'8 agosto 2009;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o contro deduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto dovere procedere all'aggiornamento dell'elenco dei codici delle tipologie dei vini della denominazione di origine in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole», riconosciuta con decreto del presidente della Repubblica 9 gennaio 1976 è modificata in «Valdinievole» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2010/2011.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla campagna vendemmiale 2010/2011, i vini con la denominazione di origine controllata «Valdinievole», provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo dei vigneti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai competenti organismi territoriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 e dell'Accordo Stato Regioni e Provincie autonome 25 luglio 2002, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo.

Art. 4.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Valdinievole» sono riportati nell'allegata A del presente decreto.

Art. 5.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine controllata «Valdinievole» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

Il capo dipartimento: NEZZO

ANNESSO

disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Valdinievole"

Articolo 1
(Denominazione e vini)

La denominazione di origine controllata **"Valdinievole"** è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Sangiovese e Vinsanto.

Articolo 2
(Base ampelografica)

I vini a denominazione di origine controllata "Valdinievole" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

"Valdinievole" Bianco:

Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

"Valdinievole" Bianco superiore:

Trebbiano Toscano: minimo 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

Valdinievole" Rosso:

Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni , idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 30% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 10% del totale.

"Valdinievole" Rosso superiore:

Sangiovese: minimo 35%, Canaiolo nero minimo 20%.
Sangiovese e Canaiolo congiuntamente devono raggiungere minimo il 70%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per da soli o congiuntamente per un massimo del 30%

"Valdinievole" Sangiovese

Sangiovese: minimo 85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni, idonei alla coltivazione per la Regione Toscana, per un massimo del 15% purché i vitigni a bacca bianca non superino il 5% del totale.

"Valdinievole" Bianco Vinsanto

Trebbiano Toscano: minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 30%.

Articolo 3
(zona di produzione delle uve)

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valdinievole" comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano.

Articolo 4
(Norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni di coltura dei vigneti .
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione di cui all'art.3.

4.2 I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

4.3 Densità di impianto.
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 ceppi per ettaro. Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare e per i vigneti promiscui si deve tenere presente la resa massima a ceppo prevista al comma 4.4.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.

4.4 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale
La resa massima di uva, ammessa alla produzione dei vini di cui all'art. 1, per ettaro in coltura specializzata non deve superare i presenti quantitativi:

	Produzione uva tonnellate/ettaro
"Valdinievole" Bianco,	11,5
"Valdinievole" Bianco superiore,	10,5
"Valdinievole" Rosso	10
"Valdinievole" Rosso superiore	8,5
"Valdinievole" Sangiovese	10
"Valdinievole" Vinsanto	11,5

Fermi restando i limiti sopra indicati per la produzione per ettaro, la resa a ceppo non deve essere superiore a:

	Chilogrammi di uva per pianta (kg/pianta)
"Valdinievole" Bianco	3,5
"Valdinievole" Bianco superiore	3
"Valdinievole" Rosso	3
"Valdinievole" Rosso superiore,	2,6
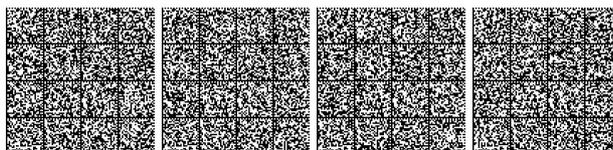
"Valdinievole" Sangiovese	3
"Valdinievole" Vinsanto	3,5

Gradazione minima naturale:

Titolo alcolometrico volumico naturale minimo

	% Vol
"Valdinievole" Bianco,	10
"Valdinievole" Bianco superiore	10,5
"Valdinievole" Rosso,	10,5
"Valdinievole" Rosso superiore,	11
"Valdinievole" Sangiovese	10,5
"Valdinievole" Vinsanto	10,5

In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione massima di uva ad ettaro è la seguente: 1° e 2° anno vegetativo 0%, 3 anno vegetativo 60%, 4° anno vegetativo 100%.
Ai fini dell'entrata in produzione si fa riferimento all'anno vegetativo.

Articolo 5
(Norme per la vinificazione)

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento il condizionamento e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia è consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate anche nel territorio amministrativo dei seguenti Comuni limitrofi alla zona di produzione: Pistoia, Piteglio, Porcari Serravalle Pistoiese, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Altopascio, Montecarlo, Capannori, Villa Basilica, Bagni di Lucca .

5. 2 Governo all'uso toscano
Per tutte le tipologie Valdinievole Rosso è consentita la pratica del governo all'uso toscano.

5.3 Vin Santo
La tipologia Vinsanto deve essere ottenuta da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28%

L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperatura analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

5.4 Resa uva/vino e vino/ettaro
Le rese massime dell'uva in vino e le produzioni massime di vino per ettaro, sono le seguenti:

	RESA UVA/VINO	HL/ETTARO
Valdinievole Bianco,	70%	80,50
Valdinievole Bianco superiore,	70%	73,50
Valdinievole Rosso,	70%	70,00
Valdinievole Rosso superiore,	70%	59,50
Valdinievole Sangiovese	70%	70,00

Valdinievole Vinsanto	35%	40,25	Con riferimento al vino giunto al terzo anno di invecchiamento.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti ma non il 75%, il 40% per la tipologia Vinsanto, anche se la produzione ad ettaro resta al disotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.
Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.5 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data (anno successivo alla vendemmia)
Bianco superiore	1° marzo
Rosso superiore	1° marzo
Sangiovese	1° marzo
Tipologia	**Data (terzo anno successivo alla vendemmia**
Vin Santo	1° dicembre

Articolo 6

(Caratteristiche al consumo)

I Vini a Denominazione di origine controllata "Valdinievole", all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Valdinievole" Bianco
Colore: giallo tendente al paglierino dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l ;
Estratto secco netto minimo 17,5 g/l.

"Valdinievole" Bianco superiore
Colore: giallo paglierino tendente al dorato chiaro;
Odore: gradevole, con sentori di fiori e frutta;
Sapore: secco, armonico, persistente
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 11,50 % vol;
Acidità totale minima: 5,5 g/l;
Estratto non riduttore minimi 17,5 g/l

"Valdinievole" Rosso
Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12 % vol;
Acidità totale minima: 5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

"Valdinievole" Rosso superiore

Colore rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo 23,0 g/l.

"Valdinievole" Sangiovese

Colore: rosso rubino tendente al violaceo con riflessi granati con l'invecchiamento;
Odore: vinoso, intenso, con profumi di frutti rossi;
Sapore: secco, armonico, pieno ben strutturato;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 12,5 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l

"Valdinievole Vinsanto"

Colore: dal dorato all'ambrato intenso più o meno fulvo;
Odore: intenso, etereo, tipico;
Sapore: armonico, dal secco al dolce, morbido con retrogusto amarognolo caratteristico;
Titolo alcoolometricolo volumico totale minimo: 17,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Acidità volatile massima: 1,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

Articolo 7
(Etichettatura designazione e presentazione)

7.1 Qualificazioni

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

7.2 Rifererimenti geografici

E' consentito l' uso di riferimenti geografici relativi ai Comuni compresi nella zona delimitata nel precedente articolo 3 e più precisamente quelli di seguito riportati: Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini Terme o Montecatini, Monsumanno Terme o Monsumanno, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano e dal cui territorio effettivamente provengono le uve il cui vino così qualificato è stato ottenuto.

7.3 Vigna

La menzione "Vigna" seguita dal relativo toponimo è consentita ai sensi della normativa vigente.

7.3 Annata

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a Denominazione di origine controllata "Valdinievole", di cui al presente disciplinare, deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
(Confezionamento)

8.1 Volumi nominali

I vini di cui all'articolo 1 con l'esclusione della tipologia Vinsanto, devono essere confezionati in bottiglie di vetro, compreso il tradizionale fiasco toscano, aventi le seguenti capacità: litri 0,375, litri 0.500, litri 0,750, litri 1, litri 1,5, litri 2. E' consentito per scopi promozionali l'utilizzo di bottiglie o fiaschi toscani di capacità fino a litri 3.

Per la Denominazione di origine controllata "Valdinievole" Vinsanto sono consentiti solo recipienti in vetro, compreso il tradizionale fisco toscano, di capacità da 0,250 a 0,750 litri.

8.2 Tappatura recipienti

Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1, con l'esclusione delle tipologie "Valdinievole" superiore e "Valdinievole" Vinsanto, è obbligatorio l'uso del tappo raso bocca con le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

Per le tipologie Superiore e Vinsanto è obbligatorio il tappo a raso bocca in sughero.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VALDINIEVOLE BIANCO	B404	X	888	1	X	X	A	0	X
VALDINIEVOLE BIANCO SUPERIORE	B404	X	888	1	B	X	A	0	X
VALDINIEVOLE BIANCO VINSANTO	B404	X	888	1	E	X	A	0	X
VALDINIEVOLE ROSSO	B404	X	999	2	X	X	A	0	X
VALDINIEVOLE ROSSO SUPERIORE	B404	X	999	2	B	X	A	0	X
VALDINIEVOLE SANGIOVESE	B404	X	218	2	X	X	A	0	X

Codici tipologie vini previste da preesistente disciplinare di produzione da utilizzare per vendemmie 2009 e precedenti									
BIANCO DELLA VALDINIEVOLE	B175	X	888	1	X	X	A	0	X
BIANCO DELLA VALDINIEVOLE VIN SANTO	B175	X	888	1	E	X	A	0	X

10A00855

DECRETO 13 gennaio 2010.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie su richiesta dei responsabili della conservazione in purezza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1972, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 novembre 2009 ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dai relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27 e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi:

Specie	*Codice*	*Varietà*	*Responsabile*	*D.M. Iscrizione o rinnovo*
Girasole	9843	MAS95A	Maisadour Semences	27/03/2006
Girasole	7171	Rithmy	Novartis Seeds S.A.	20/02/2001
Girasole	7121	Jalisco	Novartis Seeds S.A.	20/02/2001
Girasole	7696	Kodax	Novartis Seeds S.A.	27/03/2002
Girasole	8036	Nardo	Novartis Seeds S.A.	16/04/2003
Girasole	7695	Pedro	Novartis Seeds S.A.	27/03/2002
Girasole	6250	Torero	Novartis Seeds S.A.	29/02/2000
Girasole	7170	Veracruz	Novartis Seeds S.A.	20/02/2001
Girasole	8861	Kadiz	Syngenta Sedds s.a.s.	17/03/2004
Girasole	8820	Kantaor	Syngenta Sedds s.a.s.	08/02/2005
Girasole	9806	NK Ladi	Syngenta Sedds s.a.s.	12/10/2006
Girasole	8860	Kenitra	Koipesol S.A.	17/03/2004

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2010

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

10A00850

DECRETO 15 gennaio 2010.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2007, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera *c)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllate dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo privato IS. ME. CERT., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino»;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 4 dicembre 2003 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;
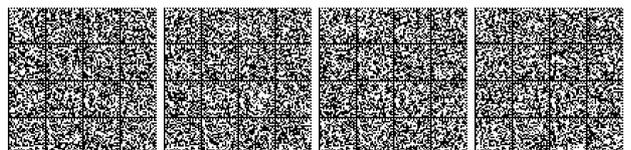
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 4 dicembre 2003 e già confermato con decreto 4 dicembre 2006, al Consorzio di Tutela del Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino con sede in via Piave n. 120 - 84083 Castel San Giorgio (SA), a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 26 aprile 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00856

DECRETO 21 gennaio 2010.

Modifica all'articolo 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento, recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Piemonte», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 29 luglio 2009;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2008, concernente modificazione al decreto ministeriale 7 luglio 1997, recante disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Vista l'istanza presentata dalla regione Piemonte, con nota n. 19500 del 28 luglio 2009, con la quale è stata richiesta la modifica dell'art. 8 del sopra citato disciplinare, al fine di consentire il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», in contenitori alternativi al vetro conformemente alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale 4 agosto 2008;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», in conformità al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il comma 1 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Piemonte», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 29 luglio 2009, richiamato in premessa, è sostituito per intero dal seguente testo:

«1. Per il confezionamento dei vini di cui all'art. 1 sono consentiti tutti i contenitori previsti dalla normativa vigente. Tuttavia per le tipologie Piemonte "Chardonnay", "Piemonte" Cortese, "Piemonte" Barbera, "Piemonte" Bonarda e "Piemonte" Grignolino è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00881
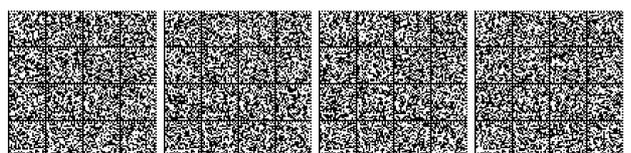
DECRETO 21 gennaio 2010.

Modifica all'articolo 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata dei vini «Canavese», come da ultimo modificato con decreto ministeriale 17 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1999, recante modificazioni al decreto ministeriale 7 luglio 1993, concernente disposizioni sui recipienti in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine;

Vista la richiesta presentata dalla Regione Piemonte, con nota n. 19498 del 28 luglio 2009, su istanza del Consorzio di tutela e valorizzazione vini a DOC Caluso, Carema e Canavese, con la quale è stata richiesta la modifica del sopra citato disciplinare, al fine di consentire, per vini a denominazione di origine controllata «Canavese», i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente;

Visto il parere favorevole espresso nella riunione del 27 e 28 ottobre 2009 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, presente il rappresentante della Regione Piemonte, in merito all'accoglimento della suddetta istanza;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», in conformità al parere espresso dal citato comitato;

Decreta:

Articolo unico

Il penultimo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 17 febbraio 1997, richiamato in premessa, è sostituito con il seguente comma:

«Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

10A00882

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 dicembre 2009.

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle imprese alle camere di commercio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

Visto l'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina ed aggiorna la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993,

n. 580, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4 stesso art. 17, ivi compresi gli importi minimi che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelli massimi, nonché gli importi dei diritti dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali;

Tenuto conto che la misura del diritto annuale è determinata in conformità alla metodologia di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 4, lettera *c)*, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che alla copertura del fabbisogno finanziario delle camere di commercio si sopperisce mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;

Visto il comma 5 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, concernente l'attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle imprese;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente la semplificazione delle norme in materia di registro delle imprese;

Sentite, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le organizzazioni imprenditoriali di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'anno 2010, sono determinate applicando le disposizioni del presente decreto.

2. Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attività economiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 2.

Imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese

1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del registro delle imprese il diritto annuale è dovuto nella misura fissa di € 88,00.

2. Per le imprese con ragione di società semplice non agricola il diritto annuale è dovuto nella misura di € 144,00.

3. Per le società iscritte nella sezione speciale di cui al comma 2 dell'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il diritto annuale è dovuto nella misura di € 170,00.

Art. 3.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese

1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato dell'esercizio 2009 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:

Scaglioni di fatturato			Aliquote
da €		a €	
oltre	0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre	100.000,00	250.000,00	0,015%
oltre	250.000,00	500.000,00	0,013%
oltre	500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre	1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre	10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre	35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre	50.000.000,00		0,001%
			(fino ad un massimo di € 40.000)
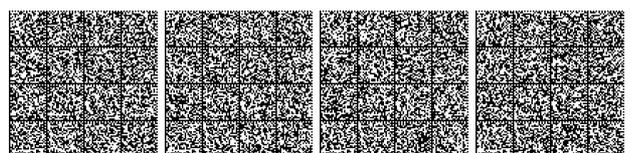
Art. 4.

Nuove imprese iscritte nel corso del 2010

1. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute al versamento dei diritti di cui all'art. 2 tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione o dell'annotazione.

2. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese nel corso del 2010 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a € 200,00, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda dell'iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.

3. Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2010, appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quello definito al comma 2.

Art. 5.

Unità locali e sedi secondarie

1. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di € 200,00.

2. Le unità locali di imprese con sede principale all'estero di cui all'art. 9, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari a € 110,00.

3. Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente hanno sede, un diritto annuale pari a € 110,00.

Art. 6.

Modalità di versamento

1. Il diritto annuale è versato, in unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

2. L'attribuzione alle singole camere di commercio delle somme relative al diritto annuale versato attraverso il modello F24 ha luogo mediante versamento sui conti di cassa di pertinenza di ciascuna camera di commercio.

Art. 7.

Fondo perequativo di cui al comma 5, dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

1. La quota del diritto annuale riscosso per l'anno 2010, considerato come il totale accreditato per diritto annuale sui conti di cassa delle singole camere di commercio alla data del 31 dicembre 2009, in base al presente decreto interministeriale da riservare al fondo perequativo di cui all'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è stabilita per ogni camera di commercio, applicando le seguenti aliquote percentuali:

3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a € 5.164.569,00;

5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre € 5.164.569,00 fino a € 10.329.138,00;

6,6% oltre € 10.329.138,00.

2. L'ammontare del fondo perequativo è utilizzato per il 55% a favore delle camere di commercio che presentano un ridotto numero di imprese e condizioni di rigidità di bilancio definite sulla base di indicatori di carattere economico-finanziario, tenendo conto, eventualmente, anche della presenza delle unità locali, e per il restante 45% per la realizzazione di progetti e di iniziative di sistema intesi a verificare e a migliorare lo stato di efficienza dell'esercizio delle funzioni amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema delle camere di commercio.

3. Le risorse del fondo perequativo destinate, ai sensi del comma 2, alla realizzazione di progetti e iniziative di sistema sono utilizzate, per l'importo di € 10.000.000,00, per contribuire ad una iniziativa di sistema, che destini risorse almeno per complessivi € 30.000.000,00, a linee progettuali finalizzate prioritariamente all'innovazione, al monitoraggio delle situazioni di crisi di PMI e all'avvio di reti d'impresa, secondo i criteri definiti in apposito accordo di programma fra il Ministero dello sviluppo economico e l'Unioncamere.

4. Per la ripartizione del fondo perequativo vengono applicati i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento adottato con deliberazione del consiglio generale dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. L'Unione italiana delle camere di commercio riferisce, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico, direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, circa i risultati della gestione del fondo perequativo.

6. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Roma, 22 dicembre 2009

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 37

10A00934
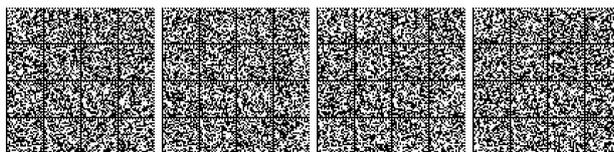
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 dicembre 2009.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex Uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;

Vista la lettera circolare n. 39/97 - Doc. del 18 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;

Visto il precedente decreto n. 2/2004 in materia emanato dalla DPL di Lodi in data 29 ottobre 2004;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime di facchinaggio per il biennio 2009-2010;

Convocate le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le Associazioni dei datori di lavoro di categoria e le Associazioni del movimento cooperativo nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Lodi il giorno 16 ottobre 2009;

Acquisite le osservazioni ed i rilievi delle parti presenti alla suddetta riunione;

Tenuto conto della necessità di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneità delle tariffe applicate nella provincia di Lodi con quelle applicate nelle province viciniori;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2009 e 2010, sono le seguenti:

Art. 1.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

A) cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: Euro 0,70 il quintale;

concimi e mangimi in sacchi: euro 0,70 il quintale;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: Euro 0,99 il quintale.

B) Ferri e metalli:

macchine: Euro 1,08 il quintale;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: Euro 0,82 il quintale.

C) Frutta e verdura:

in stazione:

frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,70 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,00 il quintale;

in città:

frutta e verdura, in ceste o colli: Euro 0,72 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: Euro 1,08 il quintale.

D) Generi alimentari:

burro e olio: Euro 0,91 il quintale;

zucchero: Euro 0,72 il quintale;

formaggi in genere: Euro 0,81 il quintale;

cagliata: Euro 1,18 il quintale.

E) Legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali: Euro 0,91 il quintale;

travi e tronchi oltre i 2 quintali: Euro 1,18 il quintale;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: Euro 3,03 il quintale;

nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: Euro 0,91 il quintale.

F) Materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere: Euro 0,99 il quintale;

marmi in blocco e piastre lavorate: Euro 1,08 il quintale;

materiale per rivestimento: Euro 1,00 il quintale.

G) Saponi - grassi - detersivi:

grasso e sapone: Euro 1,00 il quintale;

detersivi: Euro 1,08 il quintale.

H) Generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni: Euro 1,27 il quintale;

sale in sacchi: Euro 0,91 il quintale.

I) Operazioni varie:

movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: Euro 0,47 il quintale.

L) Bovini - equini - puledri - suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo: Euro 5,13;

carico: Euro 2,98;

scarico: Euro 2,15;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo: Euro 3,13;

carico: Euro 1,57;

scarico: Euro 1,56;

per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:

carico bovini ed equini: Euro 0,60;

scarico bovini ed equini: Euro 0,43;

carico vitelli, puledri e suini: Euro 0,31;

scarico vitelli, puledri e suini: Euro 0,31.

Art. 2.

Facchinaggio paga oraria

A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 1 del presente tariffario: euro 18,89;

A1) attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: insacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura: Euro 18,89;

B) Movimentazione e operazioni di trasloco.

Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a: Euro 21,76.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:

operazioni di cui alla lettera *A)*: Euro 16,99;

operazioni di cui alla lettera A1): Euro 16,99;

operazioni di cui alla lettera *B)*: Euro 19,60.

Art. 3.

Maggiorazione tariffe

a) Lavoro notturno: 25%;

b) lavoro festivo: 50%;

c) lavoro straordinario feriale diurno: 30%;

d) lavoro straordinario feriale notturno: 50%;

e) lavoro straordinario festivo diurno: 65%;

f) lavoro straordinario festivo notturno: 75%.

Art. 4.

Lavori in particolare condizioni disagiate

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Lodi, 14 dicembre 2009

Il direttore provinciale: GIORDANO

10A00857

DECRETO 21 gennaio 2010.

Determinazione, per l'anno 2010, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, concernenti le assicurazioni sociali obbligatorie per i lavoratori italiani operanti all'estero ed il sistema di determinazione delle relative contribuzioni secondo retribuzioni convenzionali da fissare annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con riferimento, e comunque in misura non inferiore, ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei;
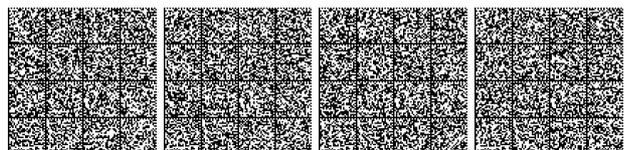
Visto l'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'utilizzazione, anche ai fini fiscali, delle retribuzioni convenzionali di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero;

Considerato che l'art. 36, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel modificare l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, indica anche il Ministro delle finanze quale autorità concertante;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze che ha unificato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il Ministero delle finanze;

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernente modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori italiani rimpatriati;

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 che, per la determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, conferma le disposizioni in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2009, relativo alla determinazione delle predette retribuzioni convenzionali dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2009 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2009;

Esaminati i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità;

Tenuto conto delle proposte formulate dalle parti interessate;

Ritenuta la necessità di provvedere, per l'anno 2010 alla determinazione delle retribuzioni in questione;

Viste le risultanze della conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990, svoltasi il 19 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Retribuzioni convenzionali

A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2010 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 2010, le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono stabilite nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1.

Art. 3.

Frazionabilità delle retribuzioni

I valori convenzionali individuati nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.

Art. 4.

Trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati

Sulle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 1 va liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2010

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2010

SETTORE	QUALIFICHE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	Operai	I	Fino a	1.751,76	1.751,76
		II	Da a	1.751,77 1.828,90	1.828,90
		III	Da a	1.828,91 1.906,03	1.906,03
		IV	Da	1.906,04 in poi	2.060,28
	Impiegati	I	Fino a	2.060,28	2.060,28
		II	Da a	2.060,29 2.448,44	2.448,44
		III	Da a	2.448,45 2.836,63	2.836,63
		IV	Da a	2.836,64 3.373,15	3.373,15
		V	Da	3.373,16 in poi	3.612,96
Industria edile	Operai	Operai			1.751,77
		Operai specializzati			1.926,16
		Operai 4° livello			2.060,28
	Impiegati	Impiegati d'ordine			2.060,28
		Impiegati di concetto			2.371,95
		Impiegati direttivi di VI° liv.			2.935,53
		Impiegati direttivi di VII° livello			3.373,15
Autotrasporto e spedizione merci	Operai	I	Fino a	1.751,76	1.751,76
		II	Da a	1.751,77 1.828,90	1.828,90
		III	Da a	1.828,91 1.906,03	1.906,03
		IV	Da	1.906,04 in poi	2.060,28
	Impiegati	I	Fino a	2.060,28	2.060,28
		II	Da a	2.060,29 2.448,44	2.448,44
		III	Da a	2.448,45 2.836,63	2.836,63
		IV	Da a	2.836,64 3.373,15	3.373,15
		V	Da	3.373,16 in poi	3.612,96

OPERAI E IMPIEGATI - VALORI 2010

SETTORE	QUALIFICHE						
	Terza area professionale				Seconda area professionale		
Credito	IV livello 3.098,54	III livello 2.862,30	II livello 2.567,68	I livello 2.273,07	2.191,91		
Assicurazioni	Capi ufficio 2.859,19	Vice capi ufficio 2.600,94	Impiegati di concetto 2.421,56	Impiegati d'ordine 2.223,10	Ausiliari 2.034,83		
Commercio	Impiegati con funzioni direttive (I livello) 2.233,93	Impiegati di concetto (II e III livello) 2.097,17	Personale d'ordine (IV livello) 1.863,71	Altro personale (V livello) 1.800,11	Altro personale (VI livello) 1.343,39		
		1.932,01					
Trasporto aereo	Impiegati con funzioni importanti determinate aree aziendali 3.112,98	Impiegati con mansioni specifico contenuto profess.con limitata discrezionalità (funz. III categoria) 2.845,18	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello) 2.667,72	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale) 2.222,47	Impiegati e operai (VI,VII, VIII e IX livello contrattuale) 2.135,33		
Agricoltura	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria) 1.523,40	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria) 1.403,20	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria) 1.298,89	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria) 1.237,18	Operai specializzati super 1.412,09	Operai specializzati 1.353,57	
Industria cinematografica	Figure professionali di massimo livello (VII livello) 3.860,39	Figure professionali intermedie (VI livello A e B) 3.353,53	Assistenti attività professionali e capi squadra (V livello) 2.901,17	Maestranze qualificate (III e IV livello) 2.757,42	Aiuti attività tecniche e professionali (II livello) 2.265,09	Operai generici 2.086,98	Generici cinematografici 1.987,77
Spettacolo	Impiegati direttivi 2.198,95	Impiegati con funzioni direttive 1.975,04	Impiegati di concetto 1.796,30	Impiegati d'ordine 1.624,56	Operai specializzati 1.751,13	Operai 1.536,96	
	Professori d'orchestra 2.086,98	Artisti del coro 1.576,85	Tersicorei 1.870,74	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale 1.555,86			
Artigianato	Impiegati e operai specializzati 2.075,54	Impiegati d'ordine e operai qualificati 1.777,22	Operai 1.639,19				
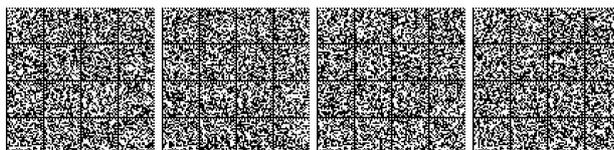
QUADRI VALORI 2010

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	3.612,96	3.612,96
	II	Da a	3.612,97 4.172,08	4.172,08
	III	Da a	4.172,09 4.731,18	4.731,18
	IV	Da a	4.731,20 5.372,35	5.372,35
	V	Da a	5.372,36 6.013,50	6.013,50
	VI	Da	6.013,51 in poi	7.046,15
Industria edile	I	Fino a	3.612,96	3.612,96
	II	Da a	3.612,97 3.870,90	3.870,90
	III	Da a	3.870,91 4.128,82	4.128,82
	IV	Da a	4.128,83 4.430,01	4.430,01
	V	Da a	4.430,02 in poi	4.731,20
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	3.612,96	3.612,96
	II	Da a	3.612,97 4.172,08	4.172,08
	III	Da a	4.172,09 4.731,21	4.731,21
	IV	Da a	4.731,22 5.372,35	5.372,35
	V	Da a	5.372,36 6.013,50	6.013,50
	VI	Da	6.013,51 in poi	7.046,13
Credito	I livello	2.924,41		
	II livello	3.109,84		
	III livello	3.512,62		
	IV livello	4.187,34		
Agricoltura	Unica			1.616,29
Assicurazioni	I	Fino a	2.992,78	2.992,78
	II	Da a	2.992,79 3.301,91	3.301,91
	III	Da	3.301,92 in poi	3.612,95
Commercio	I	Fino a	2.172,87	2.172,87
	II	Da a	2.172,88 2.745,97	2.745,97
	III	Da	2.745,98 in poi	3.296,17
Trasporto aereo	I	Fino a	3.733,80	3.733,80
	II	Da a	3.733,81 4.267,48	4.267,48
	III	Da	4.267,49 in poi	4.889,56
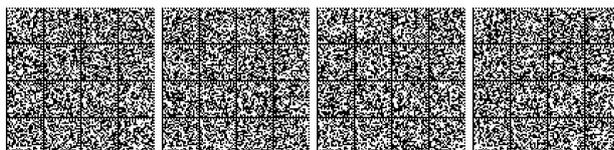
DIRIGENTI - VALORI 2010

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Industria	I	Fino a	5.372,35	5.372,35
	II	Da a	5.372,36 7.046,13	7.046,13
	III	Da a	7.046,14 8.078,76	8.078,76
	IV	Da a	8.078,77 8.719,93	8.719,93
	V	Da a	8.719,94 9.111,37	9.111,37
	VI	Da a	9.111,38 9.361,08	9.361,08
	VII	Da a	9.361,09 10.144,00	10.144,00
	VIII	Da	10.144,01 in poi	14.274,44
Industria edile	I	Fino a	5.372,35	5.372,35
	II	Da a	5.372,36 6.361,49	6.361,49
	III	Da a	6.361,50 7.350,62	7.350,62
	IV	Da a	7.350,63 8.339,75	8.339,75
	V	Da a	8.339,76 9.328,87	9.328,87
	VI	Da a	9.328,88 10.317,99	10.317,99
	VII	Da a	10.318,00 11.307,12	11.307,12
	VIII	Da a	11.307,13 12.296,25	12.296,25
	IX	Da a	12.296,26 13.285,38	13.285,38
	X	Da	13.285,39 in poi	14.274,44
Autotrasporto e spedizione merci	I	Fino a	5.372,35	5.372,35
	II	Da a	5.372,36 7.046,13	7.046,13
	III	Da a	7.046,14 8.078,76	8.078,76
	IV	Da a	8.078,77 8.719,93	8.719,93
	V	Da a	8.719,94 9.111,37	9.111,37
	VI	Da a	9.111,38 9.361,08	9.361,08
	VII	Da a	9.361,09 10.143,99	10.143,99
	VIII	Da	10.144,00 in poi	14.274,44

DIRIGENTI - VALORI 2010

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Credito	I	Fino a	5.374,50	5.374,50
	II	Da a	5.374,51 5.869,12	5.869,12
	III	Da a	5.869,13 6.360,22	6.360,22
	IV	Da a	6.360,23 6.858,38	6.858,38
	V	Da a	6.858,39 7.788,90	7.788,90
	VI	Da a	7.788,91 8.719,46	8.719,46
	VII	Da a	8.719,47 10.028,26	10.028,26
	VIII	Oltre	10.028,27	11.679,42
Agricoltura	Unica			2.801,30
Assicura zioni	I	Fino a	5.284,57	5.284,57
	II	Da a	5.284,58 7.079,60	7.079,60
	III	Da a	7.079,61 8.454,19	8.454,19
	IV	Da a	8.454,20 9.723,17	9.723,17
	V	Da	9.723,18 in poi	11.413,87
Commercio	I	Fino a	5.023,16	5.023,16
	II	Da a	5.023,17 6.491,86	6.491,86
	III	Da a	6.491,87 7.935,14	7.935,14
	IV	Da	7.935,15 in poi	9.378,42
Trasporto aereo	I	Fino a	5.554,26	5.554,26
	II	Da a	5.554,27 7.284,42	7.284,42
	III	Da a	7.284,43 9.469,37	9.469,37
	IV	Da a	9.469,38 11.836,25	11.836,25
	V	Da	11.836,26 in poi	14.112,15

GIORNALISTI - VALORI 2010

SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
Giornalismo	I	Fino a	2.921,53	2.921,53
	II	Da a	2.921,54 4.762,34	4.762,34
	III	Da a	4.762,35 5.628,70	5.628,70
	IV	Da a	5.628,71 6.602,53	6.602,53
	V	Da	6.602,54 in poi	7.743,68

10A01102

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione della modifica dell'articolo 7, comma 1, dello Statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2009, è approvata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, la modifica dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA.

Per la consultazione del testo integrale della modifica all'art. 6, comma 1, dello statuto si rinvia al sito internet: www.agea.it

10A00849

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Sidel S.p.a., in Bologna.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 28 dicembre 2009 l'Organismo notificato sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: Sidel S.p.a. con sede legale in via Larga n. 34/2 - 40138 Bologna.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00858

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo ICO-ILLIT S.r.l., in Foggia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 28 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 4 giugno 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: ICO-ILLIT S.r.l. con sede legale in via A. Fraccacreta, 57 - 71100 Foggia.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00862

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Istituto Controlli Tecnici S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 28 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 9 giugno 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: Istituto Controlli Tecnici S.r.l. con sede legale in Via A. Catalani, 68 - 20131 Milano.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00863

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo SICAPT S.r.l., in Lecco.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 28 dicembre 2009:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003 n. 77;

Esaminata la domanda del 20 agosto 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla Direttiva 95/16/CE elencati: SICAPT S.r.l. con sede legale in Via Palestro, 20 - 23900 Lecco.

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00864

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'organismo Apave Italia Cpm S.r.l., in Bienno.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 12 gennaio 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 6 agosto 2009 e la relativa documentazione presentata; l'Organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: Apave Italia Cpm S.r.l. con sede legale in Via Artigiani, 63 - 25040 BIENNO (Brescia).

Allegato V: Esame CE del tipo (Modulo B);

Allegato VI: Esame finale;

Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G);

Allegato XII: Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (Modulo E);

Allegato XIII: Garanzia qualità totale (Modulo H);

Allegato XIV: Garanzia qualità produzione (Modulo D).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

10A00865

Autorizzazione al rilascio di certifcazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo Procontrol S.r.l., in Milano.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 12 gennaio 2010, all'Organismo Procontrol S.r.l. con sede legale in via Sassoferrato, 1 - 20135 Milano è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo A1 - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1 - Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo El - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Procontrol S.r.l. con sede legale in via Sassoferrato, 1 - 20135 Milano è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A00866

Autorizzazione al rilascio di certifcazione CE per le attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE all'organismo Eurofins Modulo Uno S.p.a., in Torino.

1. Con decreto ministeriale del direttore generale per la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, del 12 gennaio 2010, all'Organismo Eurofins Modulo Uno S.p.a. con sede legale in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino è concessa l'autorizzazione in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione previste per le categorie: II, III e IV di cui all'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, secondo le procedure previste dai seguenti moduli:

Modulo Al - Controllo di fabbricazione interno e sorveglianza verifica finale;

Modulo B - Esame CE del tipo;

Modulo B1 - Esame CE della progettazione;

Modulo C1- Conformità al tipo;

Modulo D - Garanzia qualità produzione;

Modulo D1 - Garanzia qualità produzione;

Modulo E - Garanzia qualità prodotti;

Modulo El - Garanzia qualità prodotti;

Modulo F - Verifica su prodotto;

Modulo G - Verifica CE di un unico prodotto;

Modulo H - Garanzia qualità totale;

Modulo H1 - Garanzia qualità totale con controllo della progettazione e particolare sorveglianza della verifica finale.

2. L'organismo Eurofins Modulo Uno S.p.a. con sede legale in via Cuorgnè, 25 - 10156 Torino è altresì autorizzato a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'All. I del decreto legislativo n. 93/2000.

3. L'organismo Eurofins Modulo Uno S.p.a. con sede legale in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, è altresì autorizzato in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 a rilasciare l'approvazione europea secondo le modalità e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.

La presente autorizzazione ha una durata triennale decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

10A00867

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano Famciclovir Actavis

Estratto determinazione n. 1523 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale: FAMCICLOVIR ACTAVIS.

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC ehf-Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður (Islanda).

Confezioni:

125 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392016/M (in base 10), 15L4SJ (in base 32);

125 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392028/M (in base 10), 15L4SW (in base 32);

125 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392030M (in base 10), 15L4SY (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392042/M (in base 10), 15L4TB (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392055/M (in base 10), 15L4TR (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392067/M (in base 10), 15L4U3 (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392079/M (in base 10), 15L4UH (in base 32);

250 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392081/M (in base 10), 15L4UK (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392093/M (in base 10), 15L4UX (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392105/M (in base 10), 15L4V9 (in base 32);
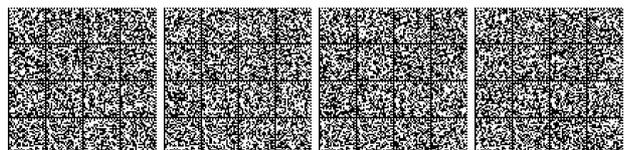
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392117/M (in base 10), 15L4VP (in base 32);

500 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392129/M (in base 10), 15L4W1 (in base 32);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 125 mg, 250 mg, 500 mg di famciclovir.

Eccipienti:

nucleo della compressa: amido pregelatinizzato; sodio laurilsolfato; cellulosa microcristallina; croscarmellosio sodico; silice colloidale anidra; acido stearico.

Rivestimento: ipromellosio (E464); titanio diossido (E171); macrogol 4000; macrogol 6000.

Produzione, confezionamento, controllo e rilascio lotti: Specifar S.A. - 1,28 Octovrion Str. - Ag. Varvara - 12351 Atene (Grecia).

Confezionamento:

MPF BV - Appelhof 13, 8465RX - Oudenhaske (Olanda);

MPF BV - Neptunus 12, 8448CN - Heevenveen (Olanda).

Produzione principio attivo: Sai Ram Organics Survey Number 505, Bibi Nagar, Nalgonda DIST., A.P. (India).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento delle infezioni da herpes genitalis (primario o ricorrente) in pazienti immunocompetenti;

soppressione delle recidive da Herpes genitalis in pazienti immunocompetenti;

trattamento delle infezioni da Herpes Zoster a carico di cute e mucose in pazienti immunocompetenti in cui si prevede un grave decorso dell'infezione, incluso l'herpes zoster oftalmico;

trattamento delle infezioni da herpes zoster e da herpes simplex in pazienti immunocompromessi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

250 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392055/M (in base 10) 15L4TR (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 84;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 42,84;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 80,34;

500 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL - A.I.C. n. 039392105/M (in base 10), 15L4V9 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A Nota 84;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 85,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 160,70.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Famciclovir Actavis è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00844

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano Irinotecan Sandoz

Estratto determinazione n. 1525 del 19 gennaio 2010

Specialità medicinale: IRINOTECAN SANDOZ.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. - Largo U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese).

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 039248012/M (in base 10), 15FS4D (in base 32);

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 039248024/M (in base 10), 15FS4S (in base 32).

Forma farmaceutica: Concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un millilitro di concentrato per soluzione per infusione contiene:

Principio attivo:

20 mg di irinotecan cloridrato triidrato, equivalente a 17,33 mg di irinotecan;

ogni fiala da 2 ml contiene 40 mg di irinotecan cloridrato triidrato (40mg/2ml);

ogni fiala da 5 ml contiene 100 mg di irinotecan cloridrato triidrato (100mg/5ml);

Eccipienti:

acido lattico;

sorbitolo (E420);

sodio idrossido (per la regolazione del pH);

acido cloridrico (per la regolazione del pH);

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione del principio attivo: Scinopharm Taiwan LTD no 1, nan-ke 8th road tainan science-based industrial park Shanhua, Tainan Contry 74144 Taiwan, R.O.C. Taiwan.

Controllo e rilascio lotti: Lek Pahrmaceuticals D.D. Verovskova 57 - 1526 Ljubljana Slovenia.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Sandoz S.A. Cramer 4130 RA - 1429 Buenos Aires Argentina.

Confezionamento secondario: Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia.

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Alle 1 - 39179 Barleben, DE.

Rilascio lotti: Salutas Pharma GmbH, otto-von-Guericke-Alle 1 - 39179 Berleben, DE.

Indicazioni terapeutiche:

Irinotecan Sandoz è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma avanzato del colon-retto:

in combinazione con 5-fluorouracile e acido folinico nei pazienti che non sono stati trattati precedentemente con chemioterapia per tumore avanzato;

in monoterapia nei pazienti nei quali un trattamento convenzionale contenente 5-fluorouracile non ha avuto successo.

Irinotecan Sandoz in combinazione con cetuximab è indicato per il trattamento dei pazienti con tumore colon-rettale metastatico esprimente EGFR (recettore del fattore di crescita epidermico) dopo il fallimento di una terapia citotossica che comprendeva irinotecan.

Irinotecan Sandoz in combinazione con 5-fluorouracile, acido folinico e bevacizumab è indicato per il trattamento di prima linea dei pazienti con carcinoma metastatico del colon o del retto.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 039248012/M (in base 10), 15FS4D (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 34,04;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 56,18.

20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 039248024/M (in base 10), 15FS4S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 77,27;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 127,53.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Irinotecan Sandoz è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A00845

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali ed alla variazione dei tassi di interesse offerti su libretti di risparmio postale.

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2010, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B64», «16K», «D02», «I49», «M44» e «P29».

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul Collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie «B64», «16K», «D02», «I49», «M44» e «P29» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B63», «16J », «D01», «I48», «M43» e «P28».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che dal 1° febbraio 2010 i tassi di interesse offerti sui libretti di risparmio postale sono stabiliti nella misura del:

0,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Giallo»;

1,00 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi ordinari appartenenti alla classe di rendimento «Oro»;

1,15 per cento lordo in ragione di anno sui libretti nominativi speciali intestati a minori di età;

0,50 per cento lordo in ragione di anno sui libretti al portatore;

0,50 per cento lordo in ragione di anno sui depositi giudiziari.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Nei locali aperti al pubblico di Poste italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'Emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di libretto e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it.

10A00852

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-024) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00